

STATUTO DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PAROLA DELLA GRAZIA?

Titolo Costituzione e scopi

Art. Denominazione-sede, durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "PAROLA DELLA GRAZIA ROMA". di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albano Laziale (RM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Albano Laziale non comporta modifica statutaria. salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della Regione Lazio, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

I : Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata. illimitata.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di 'associazione di promozione sociale"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di. questo l'acronimo "APS" o indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Parola della Grazia Roma APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di 'associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale. regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti: all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività. dell'Associazione stessa.

Art. 5 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole- di interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti nel codice civile,

ARTa 6 Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse góh[all'art. 5 del D. Lgs I l 7/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finafi 'à'öviUfi&, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati* di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Art. 5 D.L. °s. Il 7/2017 lettera i) organizzazione e gestione di attività cultilrali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delta pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Art. 5 D.L.°s. 1 17/2017 lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Art. 5 DLgs. 1 1 7/2017 lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativaG ° Art9 5 D*L°s. Il 7/2017 lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Art. 5 D.Lgs. 1 17/2017 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza? cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016* n 166, c successive modificaziani o erogazione di denaro. beni o servizi a sostegno di persone svatlla °piate (Y di attività di interesse °enerale a norma: del presentencolo;

Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e dj utilità sociale l'associazione potrà',

assistere mora'lrnente e materialmente gli ammalati che si trovano neeli ospedali, gli anziani chiusi negli ospizi, particolarmente quelli abbandonati o senza famiglie, organizzando i di animazione terapeutica; assistere spiritualmente* moralmente e _materialmente gli anziani in difficoltà nelle proprie abitazioni; assistere moralmente e materialmente gli emarginati i disabili. i disoccupati e in genere i soggetti aventi difficoltà di inserimento nella società; assistere moralmente e spiritualmente i detenuti ed i figli dei detenuti; assistere moralmente e spititualmente le ragazze -madri che necessitano di aiuto per reperire le risorse necessarie alla vita quotidiana; Il assistere famiglie e persone in condizione di. povertà, avvalendosi anche del Banco Alimentare, fornendo loro beni alimentari; farmaceutici e vestiario; organizzare, gestire; o realizzare istituti di educazione scolastica. case famialie per bambini traumatizzati, bisognosi e pofiatori di handicap che vivono nelle aree più degradate della città e delle periferie; organizzare, gestire o realizzare asili nido, scuole elementari, scuole medie inferiori, istituti. professionali, case di riposo per anziani, Orfanotrofi, centri per il recupero dalla tossicodipendenza, ospedali ed ogni altra struttura volta ad offrire aiuto alle persone bisognose nel pieno rispetto della organizzare e gestire o realizzare centri di accoglienza per aiutare i bambini figli di prostitute e le. prostitute stesse che vogliono essere • liberate dalla schiavitù dei loro aguzzini e desiderano integrarsi nella società civile;

gestirç o realizzare centri di accoglienza e formazione delle difficoltà di inserimento delle barriere linguistiche per gli organizzare, gestire o realizzare strutture

finalizzate alla ricezione dei indicati, al recupero e allo sviluppo delle loro abilità lavorative, promuovend l'inserimento in ogni settore di attività in paficoiare nel settore dell'agricoltufR dell'artigianato, del piccolo lavoro manuale, dell'allevamento di animali da coltile e altri lavori manuali volti al medesimo scopo; organizzare programmi radiofonici avvalendosi di sale di registrazione audio e audiovisive, di stazioni radiotelevisive già esistenti o acquisendone di proprie; organizzare gruppi di volontariato diffusi su tutto il territorio diretti al perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione; organizzare e promuovere corsi d'istruzione, conferenze, incontri, seminari, mostre, concelti, proiezioni, manifestazioni ed attività teatrali in edifici convenzionati e su pubbliche piazze per bambini, giovani ed adulti, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e bisognose; organizzare promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive e ricreative che anche la gestione del servizio di ristoro (servizio mensa e servizi annessi); organizzare e promuovere corsi di potenŽiamento linguistico, formazione informatica, artistica, teatrale, canora e sportiva con programmi aperti a tutti e volti a dare la possibilità ai partecipanti di ampliare gli orizzonti spirituali, culturali. etici e morali organizzare promuovere in proprio o su richiesta dl enti pubblici? privati di aziende corsi di formazione profèssionalc di alta qualificazione per la diffusione della cultura d'impresa, per la preparazione di tvfanaget, per Ja valörizzaŽione delle risorse umane e per la diffusione del 'innovazione, autofinanziati o finanziati dagli organi governativi europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali come previsto dalle vigenti leggi che disciplinano il settore della formazione professionale•fl organizzate e promuovere in proprio o per conto dl énti pubblici e privati, in collaborazione con enti locali, associazioni di categoria¥ tramite interventi finanziari diretti e/o di enti pubblici c privati, tutte le attività informative di riqualificazione o di prinia qualificazione per contribuire alla soluzione dei problemi occupazionali; organizzate e promuovere viaggi culturaliž gite allo scopo di creare aggregazione tra gli anziani che tendono ad emarginarsi ed allo Scopo di fornirc ai giovani che non hanno molte risorse economiche la possibilità di visitare nuovi luoghi; organizzare e promuovere colonie campeggi. per i giovani più emarginati e disadattati; assisterc, in caso di calamttà naturali, tutte lc popolazioni che dovessero averne bisogno mettendo a loro disposizione tutti le risorse di cui l'Associazione "PAROLA DELLA GRAZIA ROMA" dispone.

L'Associazione come attività secondaria rispetto a quella di interesse generale potrà inoltre:

- esercitare ed incoraggiare le missioni in campo religioso;
2. promuovere la cultura evangelica;
3. incoraggiare e promuovere le relazioni fraterne tra le Chiese;
4. formare ministri di culto;
5. istituire, gestire o realizzare opere di sociale, culturale, sportivo cd ogni tipo di attività assistenziale che concorra al raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà elaborare e fornire libri, testi, dispense e «tecnico c scientifico compatibile con il perseguiment:œ dello scopo sociale; potrz mezzi d'informazione quali: Internet, opuscoli, libri e periodici per favorire il delle finalità di carattere sociale e culturale. Potrà tradurre libri e trattati reperibili in {lire nfizioni5 previa autorizzazione degli autori,

Art 7 Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale e purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società ed organizzazioni anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nello Statuto.

Art. 8 Raccolta fondi

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di intendendo il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore; impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed in ogni caso nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art. 9 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione*.

Art. 10 Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o del settore privato, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% numero delle Associazioni di promozione sociale,

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso,

Art. 11 Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda, per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni; ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto: nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne,

Art. 12 Diritti e doveri degli associati Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea, con diritto di voto con il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali: Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal Part. 16, cl, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

tutelare il nome; nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e l'Associazione;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo*

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 13 Cause di cessazione del rapporto- associativo La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare • in. ogni momento- il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Il recesso ha effetto immediato:
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine con archivio per poter provvedere al versamento, L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto* l'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni: materiali o morali di una certa gravità

Il provvedimento di pronuncia. dal Consiglio deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può, proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo. a. -mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento: in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata: gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno, All'appellante deve. essere garantito all'Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso,

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 14 Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro. volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché: per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio

Art. 15 Dei volontari e delle persone retribuite.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art. 16 Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci*
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.3() del Codice del Terzo settore [ore' cl) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Elezione degli organi (L'Associazione non può in alcun modo essere limitata, ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale,

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto, agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, L'avviso deve: indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 dopo la prima

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare all'azione, L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove presiede il segretario della riunione, onde consentire la lettura e la sottoscrizione del verbale e il relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci* e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea. è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art 18 Assemblea ordinaria: competenze e quorum E
compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio annuale e pluriennale di predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto all'esame dalle parti del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 19 Assemblea straordinaria: competenze e quorum E
compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 20 L'Assemblea degli associati: regole di voto Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati -che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Il minorenni, rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque casi di votazioni riguardanti le persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto,

Art* 21 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra

numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea. all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, primi membri del Consiglio Direttivo -sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche dai pubblici uffici o è incapace ad esercitare uffici direttivi*

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni. e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione; e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

1

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti (non sono ammesse deleghe).

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio Segreto

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti* oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento attività diverse e "documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

1

^{1A} Art. 24 Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'interpolo del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei rapporti con gli associati che con i terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 25 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c1, del presente Statuto; c1) perdita della qualità di associato a seguito dal verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista (Ici non nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico l'aggiornato dei il Presidente 05 in il Consigliere più anziano di età. dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dall'evento, al fine di procedere alla elezione dei Consiglieri. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri. i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 26 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei Suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 Competenze dell'organo di controllo

E compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio: ha il diritto di partecipare; senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo,

Nei casi previsti dall'art.31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o determinati affari.

Art. 28 L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti*

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione dei conti,

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione d'parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione,

Art. 29 Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art. 30 Libri Sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;

t) il registro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

verbali, dell'Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine della descrizione della discussione di ogni punto - all'ordine del giorno e risultati di eventuali votazioni.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 31 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

Art 32 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 33 I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

Immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati

beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono dell'11³

Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede può essere consultato dagli aderenti

Art. 34 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, inizia il 1^o gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni, o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno,

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la Sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione,
Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni del 117/2017

Se prevista, la missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale -le modalità di perseguimento (delle finalità statutarie), Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Convenzioni Responsabilità

ARTI: Convenzioni

Le convenzioni -tra A le Amministrazioni pubbliche di cui al Part. 56 comma 1. del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche: le modalità di attuazione. sono stipulate dal: Presidente dell' Associazione, quale Suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell' Associazione.

ART* 36 Responsabilità dell'Associazione

1] Associazione risponde. con le proprie risorse dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. Assicurazione dell'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' Associazione stessa,

Titolo VIII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art; 38•• Scioglimento e devoluzione del patrimonio scioglimento dell'Associazione è deciso dall' Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo di cui all'art 45, c1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, all'Associazione Italia Sociale. secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo

Titolo IX Disposizioni finali

Art. 39 = Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi, c. per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante; tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà

condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso, le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Arbitrato Giudiziario ordinario.

Art. 10 • Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di legge in materia di competenza.